

PROTOCOLLO D'INTESA FRA I GRUPPI COMUNALI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO E ISCA SULLO IONIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI – ATTIVITA' DI SPEGNIMENTO – CAMPAGNA AIB 2020

L'anno DUEMILAVENTI nel mese di LUGLIO, nel giorno SETTE alle ore 15.00, nella sede municipale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio tra i Gruppi Comunali Volontari di Protezione Civile di Isca sullo Ionio e Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, rappresentati dai rispettivi Sindaci;

PREMESSO

- che la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 ha istituito il servizio nazionale di protezione civile attribuendo, anche ai comuni, specifiche competenze;
- che il sindaco, ai sensi dell'art.15 di detta legge, è autorità comunale di protezione civile e, in quanto tale, assume la direzione e il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale;
- che l'esperienza acquisita sugli eventi calamitosi, per i quali si sono attivati piani di protezione civile nei vari comuni, ha evidenziato la necessità di un coordinamento delle risorse disponibili, attraverso l'utilizzo associato di personale, mezzi e attrezzature;
- che fra le risorse disponibili deve essere considerato il volontariato;
- Visto l'art. 30 del T.U. Enti Locali del 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;
- Che all'Azienda Calabria Verde sono demandate dalla Regione Calabria le attività di AIB;
- Vista la convenzione di collaborazione, stipulata in data 06/07/2020, tra il Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio/Gruppo Comunale Volontari di Protezione e l'Azienda Calabria Verde, in tema di spegnimento boschivo per la Stagione AIB 2020.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO

1. Gli Enti stipulanti, a mezzo dei loro legali rappresentanti, convengono di svolgere, attraverso i loro volontari di Protezione Civile, in modo coordinato ed in forma associata l'attività di spegnimento per tutta la Stagione AIB 2020;
2. Gli Enti stipulanti individuano in Sant'Andrea Apostolo dello Ionio il comune capo-convenzione.

Art. 2 – FINALITA'

1. L'esercizio associato della funzione è finalizzato a garantire:
 - lotta attiva agli incendi boschivi – attività di spegnimento (AIB);
 - l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio delle suddette funzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio delle funzioni in parola.

Art. 3 – FUNZIONI

La funzione gestita in forma associata afferisce esclusivamente l'attività di spegnimento.

Art. 4 - ATTIVITÀ CHE RESTANO NELLA COMPETENZA DEI SINGOLI COMUNI

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 15 della Legge n. 225/1992, il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Rimangono di competenza dei singoli Comuni tutte le restanti attività in materia di Protezione Civile.

Art. 5 – COMPETENZA TERRITORIALE

1. I volontari dei gruppi comunali convenzionati messi a disposizione del servizio di spegnimento sono autorizzati ad operare sui territori interessati dalla convenzione oltre che, in caso di necessità, su tutto il territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente e previa attivazione dalla S.O.U.P. o dalla Sala Operativa territorialmente competente.

Art. 6 – PERSONALE E DOTAZIONI

1. I comuni si impegnano con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri volontari, mezzi e attrezzature anche al di fuori dei propri territori comunali in base alle richieste avanzate dalla S.O.U.P. e dalla Sala Operativa territorialmente competente.

2. Al presente atto è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature che i comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.

3. Ogni Comune garantisce la copertura assicurativa dei propri volontari – impiegati per lo svolgimento del servizio di Boschivo – contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge n.266/1991. Ogni Comune garantisce, inoltre, la copertura assicurativa dei propri automezzi impiegati per lo svolgimento del servizio di spegnimento.

4. La formazione e la prima dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) del personale volontario è a carico di ciascun Comune o del gruppo di provenienza.

5. I beni strumentali all'esercizio del servizio di spegnimento, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte dei Volontari, limitatamente all'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7 – RESPONSABILITA'

I Gruppi Comunali Volontari di Protezione Civile si assumono ogni responsabilità, ciascuno limitatamente ai propri volontari, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà che di terzi. I Gruppi sono altresì responsabili dell'onestà e dell'idoneità dei propri volontari.

Art. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione ha durata di tre mesi decorrenti dal 07/07/2020, fino al 07/10/2020.

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione di tutti gli enti convenzionati.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio:
Il Sindaco

.....

Per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Isca sullo Ionio:
Il Sindaco

.....